



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ufficio V

Ai Direttori Generali e
ai Dirigenti titolari
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto
SEDE

Al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione
SEDE

Alle Organizzazioni sindacali
LORO SEDI

OGGETTO: Indizione, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA – **Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2023/2024 – Graduatorie a.s. 2024/2025.**

Con la presente nota si invitano codesti Uffici Scolastici, ad esclusione, come è noto, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, ad indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA, disciplinati dall'articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dall'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21.

I concorsi per titoli di cui all'oggetto sono indetti, con appositi bandi delle Direzioni Regionali, nel corrente anno scolastico e sono finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l'a.s. 2024/2025.

In merito, sebbene noto, si ricorda che il nuovo CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, definitivamente sottoscritto in data 18 gennaio 2024, all'articolo 50, ha previsto un nuovo sistema di classificazione professionale del personale A.t.a., articolato nelle Aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate qualificazioni: le menzionate Aree sostituiscono le precedenti Aree A, As, B, C e D, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all'Allegato B del nuovo CCNL.

L'allegato A al CCNL contiene l'elenco dei titoli di accesso alle nuove Aree nonché le specifiche professionali dei singoli profili.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ufficio V

In proposito, si ricorda, altresì, che, ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del nuovo CCNL, *“Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo confluisce nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo l'Allegato B [...]”*; ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della medesima fonte negoziale, inoltre, l'entrata in vigore del Titolo dedicato al Personale Ata è prevista per il 1° maggio p.v., *“Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Capo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL”*).

Nel procedere all'adeguamento dei bandi di concorso rispetto a quanto previsto dal nuovo CCNL del 18 gennaio 2024, si invitano codesti Uffici a rivolgere particolare attenzione a quanto previsto dal comma 9, del menzionato articolo 59, ovvero: *“9. Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo, [...]”*

In relazione ai requisiti generali di ammissione, si richiama quanto disposto con nota MIUR prot. n. 8151 del 13 marzo 2015, in ordine all'applicazione alla procedura concorsuale in argomento dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dall'articolo 7 della legge n. 97/2013.

Come già previsto nella citata nota ministeriale, è, altresì, valutabile come servizio svolto presso enti pubblici, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva: tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio che la tabella di valutazione dei titoli attribuisce al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

Ancora in ordine alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, come già avvenuto nei precedenti anni scolastici, si richiama la nota prot. DGPER n. 24681 del 14 agosto 2020 (allegata), con la quale è stato trasmesso, alle Direzioni in indirizzo, il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla utile valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta se dichiarato dai candidati.

Infine, si rappresenta che in data 19 febbraio 2024 è stato approvato l'ODG della Camera dei Deputati n. 9/1633-A/32, con il quale si *“impegna il Governo: a prevedere che l'attivazione delle procedure per l'aggiornamento delle graduatorie del personale ATA, con almeno 24 mesi di servizio, avvenga non prima del 15 giugno 2024; a valutare l'opportunità di prorogare, dal 15 aprile 2024 al 30 giugno 2024, i contratti per incarichi temporanei di personale ATA ausiliario.”*

Si invitano pertanto codesti Uffici a prevedere nei bandi di concorso la possibilità per gli aspiranti di dichiarare il servizio prestato entro il 30 giugno 2024 con incarichi temporanei.

Al fine di evitare la sovrapposizione di diverse procedure, consentendo tuttavia l'adeguamento a quanto previsto nel menzionato ordine del giorno, occorre inoltre prevedere la dichiarazione con riserva del



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ufficio V

servizio prestato successivamente alla presentazione della domanda e, con decorrenza dal 16 giugno p.v., la possibilità di sciogliere la riserva ed acquisire a pieno titolo il servizio effettivamente prestato.

Si ricorda, altresì, alle SS.LL. che, nel modello di domanda, è prevista la compilazione di un'apposita sezione, denominata “*Modello H: Attribuzione priorità*” per il personale che intende usufruire dei benefici dell'articolo 21 e dell'articolo 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992.

Come già segnalato per l'anno scolastico in corso, si ricorda che la legge n. 104/1992 è stata recentemente modificata dal d. lgs. 30 giugno 2022, n. 105, e, pertanto, sarà necessario adeguare i bandi di concorso, ove occorra, alle modifiche di legge intervenute.

In merito, le Direzioni sono invitate ad evidenziare, nei bandi di concorso, che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, di cui all'articolo 5, comma 4, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2023, n. 82, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

A seguito del verbale d'intesa del 12 settembre 2019 e della nota DGPER n. 40769 del 13 settembre 2019, si rappresenta, inoltre, l'esigenza di prevedere, nei bandi di concorso, la possibilità per gli assistenti amministrativi non di ruolo di dichiarare i servizi effettuati in qualità di DSGA nell'a.s. 2019/2020 sulla base della richiamata intesa quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo.

La medesima possibilità deve essere prevista, inoltre, anche per il servizio svolto in qualità di DSGA nell'a.s. 2020/2021 sulla base dell'intesa del 18 settembre 2020.

Com'è noto, a seguito della predisposizione della procedura informatica, le domande di ammissione alle procedure in esame dovranno essere presentate, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica.

Si ricorda, in merito, che i bandi di concorso dovranno essere pubblicati sul Portale InPa (www.inpa.gov.it) entro la data indicata nel prosieguo (si allega, in merito, la nota prot. DGPER n. 26599 del 6 aprile 2023).

Codesti Uffici sono invitati altresì a pubblicare sui propri siti internet i bandi di indizione dei concorsi per soli titoli di cui all'oggetto, entro e non oltre la data del **9 maggio 2024**.

A tal fine, si fa presente che le funzioni Polis per la presentazione delle istanze saranno aperte **dal 10 al 30 maggio 2024**.

Nei bandi di concorso dovrà, inoltre, essere specificato che le domande di ammissione potranno essere presentate, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica attraverso il seguente servizio “*Istanze on Line (POLIS)*”.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ufficio V

Il servizio è raggiungibile direttamente dall'*home page* del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione *Servizi* o, in alternativa, tramite il seguente percorso *Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line*.

Il servizio sarà attivo **dalle ore 9.00 del 10 maggio 2024 fino alle ore 14.00 del 30 maggio 2024**.

Si ricorda che l'accesso al servizio Istanze on-line dovrà essere reso raggiungibile anche mediante il suddetto Portale InPa, tramite l'apposito link di ribaltamento presente sull'anzidetto Portale.

Si ricorda che l'accesso ai servizi del Ministero dell'istruzione e del merito può essere fatto esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE: anche per la presentazione delle istanze, il personale interessato dovrà accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali.

Si ricorda che il servizio Istanze on line richiede il possesso di un'abilitazione indispensabile per accedere al servizio; per ottenere l'abilitazione l'utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione "*Istruzioni per l'accesso al servizio*".

Tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo: <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>

All'indirizzo da ultimo riportato è altresì possibile trovare anche un manuale dedicato alla richiesta di abilitazione con SPID.

Si rammenta che anche per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia per l'a.s. 2024/2025 (Allegato G), è stata adottata la modalità telematica.

L'istanza sarà resa disponibile dopo che gli Uffici Provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria.

È opportuno inoltre evidenziare che, a seguito dell'attribuzione dei codici meccanografici per le istituzioni scolastiche della Provincia di BAT, coloro che sono inseriti nelle graduatorie in esame dell'Ambito Territoriale di Bari e di Foggia per il corrente anno scolastico possono optare tra l'inserimento nella graduatoria dell'Ambito territoriale della provincia di BAT o la permanenza nelle attuali graduatorie. In caso di mancata presentazione della domanda di aggiornamento, l'interessato resterà incluso nella graduatoria dell'Ambito Territoriale di Bari o di Foggia.

Coloro che presentano la domanda per nuovo inserimento possono ovviamente richiedere l'iscrizione esclusivamente in uno dei due ambiti territoriali interessati. Successivamente alla predisposizione degli elenchi provinciali ad esaurimento, gli aspiranti potranno richiedere o modificare, tramite le istanze on line, le istituzioni scolastiche per l'inserimento nelle graduatorie di istituto, fermo restando che coloro che hanno optato per l'Ambito territoriale di BAT esprimeranno sedi del territorio della relativa provincia e



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ufficio V

coloro che sono rimasti nell'Ambito territoriale di precedente titolarità esprimeranno sedi del territorio della provincia di Bari o di Foggia.

Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno comunicati con successiva nota.

Si ricorda, inoltre, con riferimento alla predisposizione dei relativi bandi che le controversie e i ricorsi avverso le graduatorie sono devoluti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Si ricorda, in merito, quanto previsto dall'articolo 2, punto 2.1, dell'O.M. del 23 febbraio 2009, n. 21

"2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;*
- b) Il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le Supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;*
- c) Il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle Graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre".*

Da ultimo, si raccomanda, in un'ottica di contenimento dei costi, di procedere alla nomina di un'unica commissione per provincia per la valutazione delle domande per tutti i profili professionali: laddove dovesse rendersi necessario procedere, in base a quanto previsto dalla normativa disciplinante la composizione delle commissioni, alla sostituzione di taluno dei componenti in considerazione delle peculiarità del profilo professionale interessato, trova applicazione, il criterio indicato all'articolo 10 del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 8.

Relativamente alla determinazione dei compensi delle commissioni esaminatrici si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto interministeriale 19 gennaio 2024 n. 8 (allegato) recante *"Determinazione dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate."*



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ufficio V

Si invitano le SS.LL. a diramare la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando che la stessa verrà diffusa mediante apposita pubblicazione sul sito internet di questo Ministero e degli Uffici Scolastici Regionali.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Filippo Serra

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FILIPPO SERRA

In Data/On Date:

venerdì 19 aprile 2024 09:22:05



Ministero dell'Istruzione

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio V*

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA, aree A e B – art. 554 del d.lgs. 297/1994 – Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – Vaccarello Giuseppe c. MIUR – N. affare 00687/2019 – Trasmissione parere del Consiglio di Stato n. 1184 del 12.06.2020.

Si trasmette, in allegato alla presente, il parere del Consiglio di Stato epigrafato in oggetto, reso nell'ambito del Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, ex art. 11 D.P.R. 1199/1971, dal Sig. Giuseppe Vaccarello, al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza ministeriale n. 21 del 23.02.2009, art. 2, comma 2, nella parte in cui non riconosce utile, ai fini della partecipazione ai concorsi ex art. 554 del d.lgs. 297/1994, il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Pronunciandosi in via consultiva sul ricorso, per il tramite del parere trasmesso in tal sede, il Consiglio di Stato lo ha accolto ritenendolo fondato e, conseguentemente, ha acclarato l'illegittimità dei provvedimenti impugnati dal ricorrente nella parte in cui continuano ad escludere la validità del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della Valle d'Aosta e delle Province di Trento e Bolzano, nonostante l'art. 2, c. 2, dell'O.M. 21/2009 risulti essere già stato annullato con decreto presidenziale dell'11.10.2010, emesso nell'ambito di un differente Ricorso straordinario al Capo dello Stato afferente una vicenda del tutto analoga alla presente.

Nel parere che oggi si inoltra viene quindi affermato che i provvedimenti impugnati continuano a ritenere vigente una disposizione normativa che, attualmente, non risulta più in vigore, ciò determinando l'invalidità dei medesimi atti i quali risultano basati sull'applicazione di una disposizione già annullata in sede di Ricorso straordinario la quale non può più valere a disciplinare le procedure selettive in esame.

Nello specifico, il Consiglio di Stato fa riferimento ad un proprio precedente parere, n. 3233 del 26.05.2010, reso dalla Seconda Sezione, nel quale era stata già appurata l'illegittimità dell'art. 2, c. 2,



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione Generale per il personale scolastico

Ufficio V

O.M. 21/2009 per carenza di motivazione sull'esclusione del computo del servizio prestato presso le istituzioni scolastiche anzidette ai fini dell'ammissione ai concorsi per titoli e, conseguentemente, ne era stato dichiarato l'annullamento con decreto presidenziale in data 11.10.2010.

Quanto da ultimo riportato si inserisce nel quadro di un più ampio indirizzo interpretativo cui il Consiglio di Stato è recentemente approdato, come fatto palese anche dal parere, n. 1996/2018, reso dalla Seconda Sezione nell'adunanza del 23 maggio 2018 e in esito al quale, in identica fattispecie, era stato emesso il decreto presidenziale del 23.10.2018 di accoglimento del relativo ricorso.

Premesso quanto sinora riferito, nelle more dell'adeguamento dell'O.M. 21/2009 a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato in sede consultiva nonché a quanto stabilito ai citati decreti presidenziali dell'11.10.2010 e del 23.10.2018, si ritiene opportuno che gli Uffici Scolastici Regionali in indirizzo valutino la rilevanza per le selezioni ex art. 554 del d.lgs. 297/1994 in corso di svolgimento anche del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano ove dichiarato dai partecipanti interessati nelle relative candidature.

Il dirigente
Filippo Serra



Firmato digitalmente da SERRA
FILIPPO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione Generale per il personale scolastico

Ai Direttori Generali
e ai Dirigenti titolari
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e p.c.

Capo Dipartimento per il Sistema
Educativo di Istruzione e Formazione
SEDE

OGGETTO: Abilitazione “Piattaforma unica di reclutamento” (www.InPA.gov.it) – decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 – per l’indizione dei concorsi all’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dall’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21.

Con la presente nota si invitano codesti Uffici, in prospettiva dell’indizione dei concorsi per soli titoli per i profili professionali dell’area A e B del personale ATA, disciplinati dall’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dall’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, di prossima emanazione, a richiedere, ove non si sia già provveduto, l’accreditamento e l’abilitazione alla pubblicazione dei bandi di concorso di rispettiva competenza sul Portale unico del reclutamento, gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, seguendo la procedura descritta nel prosieguo e disponibile al seguente collegamento:

<https://www.inpa.gov.it/area-amministrazioni/>

Il Portale, come noto, è stato realizzato al fine di raggiungere gli obiettivi di crescita digitale, di modernizzazione della P.A. e di rafforzamento della capacità amministrativa del settore pubblico previste dal PNRR (Missione 1, Investimento 2.1), e per assicurare modalità di reclutamento rapide, trasparenti e innovative.

A decorrere dal 1° novembre 2022, il ricorso al portale è obbligatorio, mentre, dall’anno 2023, la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale esonera le amministrazioni, inclusi gli enti locali, dall’obbligo di pubblicazione delle proprie selezioni nella Gazzetta Ufficiale, così come previsto dall’articolo 35-ter, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

I bandi di concorso vengono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione Generale per il personale scolastico

Rinviando, per ogni informazione di dettaglio, alla **guida** allegata alla presente, per accedere al Portale e utilizzare le relative funzionalità, occorre che ogni Ufficio Scolastico aderisca attraverso un processo di c.d. “*accreditamento*”, il quale si articola nei seguenti passaggi:

1. preliminarmente l'amministrazione interessata individua un Responsabile Unico (di seguito RU), incaricato di accedere a tutte le funzioni rese disponibili, il quale, attraverso una richiesta di accreditamento sul Portale, può operare in nome e per conto dell'amministrazione di appartenenza. Il Legale Rappresentante può confermare o negare la richiesta del RU.
2. il RU accede al Portale e, all'interno dell'apposita sezione “*Area Amministrazioni*”, scarica il **modulo di richiesta di accreditamento** (allegato);
3. il RU si autentica sul Portale mediante Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o Carta di identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS) all'interno della stessa sezione “*Area Amministrazioni*”;
4. il RU carica il modulo di richiesta debitamente compilato e firmato digitalmente, procedendo poi all'invio della richiesta di accreditamento;
5. il Portale invia tramite posta elettronica certificata (PEC) il modulo di richiesta, compilato e firmato digitalmente dal RU, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) associato tramite l'indice delle pubbliche amministrazioni (IPA) al domicilio digitale della pubblica amministrazione selezionata;
6. la pubblica amministrazione riceve dal Portale una posta elettronica certificata (PEC) contenente in allegato il modulo di richiesta compilato e firmato dal RU e un link al form online che il Legale Rappresentante può utilizzare per autorizzare o rifiutare la richiesta di accreditamento del RU;
7. il legale rappresentante della pubblica amministrazione, previa autenticazione mediante Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o Carta di identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS), accede al link per procedere all'autorizzazione o al diniego della richiesta;
8. il legale rappresentante carica sul “*form*” il modulo di richiesta di accreditamento ricevuto via posta elettronica certificata (PEC), preventivamente controfirmato digitalmente, e provvede ad approvare o negare la richiesta del RU;
9. il referente del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo accesso mediante Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o Carta di identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS), può visionare nel proprio cruscotto la lista delle richieste pervenute e può eventualmente sospendere o revocare gli accreditamenti.
10. al termine della procedura, il Portale notifica - via mail al RU e via PEC alla pubblica amministrazione - l'esito del processo di autorizzazione.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione Generale per il personale scolastico

Si invitano le SS.LL., oltre che a consultare la guida per l'accreditamento allegata alla presente, anche a prendere visione della seguente **dimostrazione esplicativa della procedura di accreditamento**:

<https://www.youtube.com/watch?v=6Krf62YpClg&list=PLrp3fu12MmmXpAO9RfUFSPgimWqoqLmRD&index=2>

Ai fini che in tal sede interessano, si fa presente che le funzioni Polis per la presentazione delle istanze dei candidati saranno aperte **dal 27 aprile 2023 al 18 maggio 2023** e che, di conseguenza, i bandi di indizione dei concorsi per soli titoli di cui all'oggetto, dovranno essere pubblicati sul Portale Unico, nonché sui siti web degli Uffici Scolastici, entro e non oltre la data del **26 aprile 2023**.

Si precisa che sul Portale InPa occorrerà procedere alla pubblicazione dei bandi di concorso e rendere disponibile anche il servizio Istanze on Line (POLIS), raggiungibile tramite il seguente percorso *Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line*.

Il link da ultimo riportato deve essere trascritto nel seguente campo, il quale apparirà in fase di caricamento del bando di concorso sulla piattaforma:

Link di reindirizzamento (se il bando è gestito esternamente)

Digita qui...

Ogni Direzione Regionale avrà cura di inserire il rinvio al sistema Istanze on-line in fase di caricamento del proprio bando di concorso.

Ciò, in quanto, per la presentazione dell'istanza, la quale avverrà unicamente in modalità telematica, i candidati si avvarranno del servizio Istanze on Line (POLIS), il quale sarà reso raggiungibile direttamente dall'*home page* del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione *Servizi*.

Si invitano altresì le SS.LL., oltre che a consultare la guida per l'accreditamento allegata alla presente, anche a prendere visione della seguente **dimostrazione esplicativa della procedura di caricamento dei bandi di concorso**:

<https://www.youtube.com/watch?v=iSmGn3Av0Wc&list=PLrp3fu12MmmXpAO9RfUFSPgimWqoqLmRD&index=3>

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.



Firmato digitalmente da SERRA FILIPPO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Filippo Serra



Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»*;
- VISTO** l'articolo 70, comma 13, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo cui, in materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, relativo al *«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»*;
- VISTO** l'articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina il ruolo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e l'articolo 29 che disciplina il reclutamento dei dirigenti scolastici;
- VISTO** l'articolo 35, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che, fra i principi a cui si conformano le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, prevede quello secondo cui le commissioni sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- VISTO** l'articolo 35-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 relativo alla *«Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici»*;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2020 recante *«Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni»*;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, in attuazione dell'articolo 29-bis del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, recante *«Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi*



relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale» ed in particolare Tabella 9 che delinea i criteri di equiparazione per il comparto scuola;

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca – Sezione scuola;

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area Istruzione e ricerca - Dirigenti scolastici;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*»;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Riforma M4C1R2.1;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*» e, in particolare, l'articolo 44;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*» e, in particolare, l'articolo 20, commi 4 e 5;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi del richiamato articolo 20, commi 4 e 5, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, nonché gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento dell'obiettivo PNRR M4C1-14 al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nei termini stabiliti dal Piano medesimo;

ACQUISITO il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 53437 del 13 dicembre 2023;

INFORMATE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,

DECRETA

Art. 1



Ambito di applicazione

1. Il presente decreto provvede alla determinazione dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate.
2. In favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento dell'obiettivo PNRR M4C1-14 sono riconosciuti ulteriori compensi premiali al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nei termini stabiliti dal Piano medesimo.

Art. 2

Compenso base

1. Ai componenti delle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 1, viene corrisposto un compenso base, al netto degli oneri a carico dello Stato (lordo dipendente), così determinato:
 - a) euro 1.600,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi per il reclutamento del seguente personale: docente della scuola dell'infanzia e primaria; docente diplomato degli istituti secondari di secondo grado; personale A.T.A. appartenente al profilo di area B o categorie equiparate;
 - b) euro 1.800,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi per il reclutamento del seguente personale: docente laureato degli istituti secondari di secondo grado; docente di istituti secondari di primo grado; personale A.T.A. appartenente ai profili di area C e D o categorie equiparate;
 - c) euro 2.000,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi al reclutamento dei dirigenti scolastici.
2. I compensi di cui al comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
3. Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici, è dovuto il compenso di cui al comma 1, ridotto del cinquanta per cento.

Art. 3

Compenso integrativo



1. A ciascun componente delle commissioni esaminatrici è altresì corrisposto un compenso integrativo al netto degli oneri a carico dello Stato (lordo dipendente) nella misura così determinata:
 - a) Prova scritta:
 - euro 0,80 per ciascun elaborato esaminato per i concorsi relativi ai profili di cui all'art. 2 comma 1 lettera a);
 - euro 1,00 per ciascun elaborato esaminato per i concorsi relativi ai profili di cui all'art. 2 comma 1 lettere b) e c).
 - b) Prova orale:
 - euro 0,80 per ciascun candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili di cui all'art. 2 comma 1 lettera a);
 - euro 1,00 per ciascun candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili di cui all'art. 2 comma 1 lettere b) e c).
2. I compensi relativi alla lettera b) del presente articolo sono aumentati dell'80% qualora sia previsto lo svolgimento della prova pratica nell'ambito della prova orale.
3. Ai membri aggregati aggiunti alle commissioni esaminatrici è dovuto il compenso integrativo nella misura fissata dal precedente comma 1.
4. I compensi di cui al comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
5. In caso di concorsi per titoli ed esami, il compenso integrativo è aumentato del 10 per cento.

Art. 4

Compenso per le commissioni nominate ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994.

1. Ai componenti della commissione provinciale nominata ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994, spetta un compenso base al netto degli oneri a carico dello Stato (lordo dipendente) pari ad euro 500,00 e un compenso integrativo al netto degli oneri a carico dello Stato (lordo dipendente) pari ad euro 0,16.
2. I compensi di cui al comma 1 sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 spettano nel caso di suddivisione della commissione in sottocommissioni da costituirsi laddove il numero delle istanze presentate per ciascuna provincia superi le 1.000 unità.



Art. 5

Compenso in caso di sottocommissioni

1. Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base previsto dall'art. 2, ridotto del cinquanta per cento e il compenso integrativo fissato nella misura di cui all'art. 3.
2. I compensi integrativi di cui all'art. 3 sono rapportati per ogni componente e per il segretario delle singole sottocommissioni al numero dei candidati ed elaborati esaminati da ciascuna sottocommissione e non possono eccedere i massimali previsti dall'articolo 8.
3. Qualora sia prevista la nomina di un Presidente coordinatore, il compenso base è determinato nella misura intera prevista dall'art. 2 e il compenso integrativo è determinato in funzione del numero di candidati ed elaborati eventualmente esaminati in qualità di Presidente di sottocommissione secondo la misura di cui al citato art. 3.

Art. 6

Compensi per procedure con prova scritta che prevedono la correzione automatizzata degli elaborati. Compensi per i concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento dell'obiettivo PNRR M4C1-14.

1. Nel caso in cui per la prova scritta sia prevista la correzione automatizzata degli elaborati il compenso base è determinato nella misura del 60 per cento della misura prevista dagli articoli 2 e 5. Il compenso integrativo è determinato nella misura intera prevista dall'art. 3 per la prova orale ed eventuale prova pratica.
2. Per i concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento dell'obiettivo PNRR M4C1-14 il compenso base è determinato nella misura intera prevista dagli articoli 2 e 5 qualora la commissione o sottocommissione concluda i lavori entro 120 giorni dalla pubblicazione dei risultati della prova scritta ed esami almeno 125 candidati al mese o la totalità degli ammessi alla prova orale ove il numero sia inferiore.

Art. 7

Compensi per procedure che non prevedono lo svolgimento della prova scritta e/o prova orale.

1. In caso di procedure di reclutamento che non prevedono lo svolgimento della prova scritta o della prova orale, il compenso base è determinato nella misura del 50 per cento della misura prevista dagli articoli 2 e 5.
2. Il compenso integrativo è determinato nella misura intera prevista dall'art. 3 per ogni candidato o elaborato esaminato. Il compenso integrativo non è dovuto in caso di procedure che prevedano lo svolgimento della sola prova scritta con correzione automatizzata degli elaborati. In caso di sola prova scritta con correzione automatizzata degli elaborati cui faccia seguito la valutazione



dei titoli è dovuto un compenso integrativo determinato nella misura del venti per cento della misura prevista dall'art. 3.

3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 si applicano alle procedure concorsuali per soli titoli previste da ulteriori discipline legislative e contrattuali per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Art. 8

Limiti del compenso

1. I compensi di cui agli articoli precedenti non possono eccedere, cumulativamente, euro 6.500,00 per i concorsi relativi ai profili di cui all'art. 2 comma 1 lettera a), euro 8.000,00 per quelli relativi ai profili di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) ed euro 10.000,00 per i concorsi relativi al reclutamento dei dirigenti scolastici.
2. I limiti massimi di cui al comma 1 sono aumentati del 10 per cento per i presidenti, nonché ridotti del venti per cento per il segretario e per i membri aggregati.

Art. 9

Compensi in caso di prove suppletive

1. Laddove, dopo l'approvazione della graduatoria, si renda necessario riaprire la procedura per la valutazione di ulteriori candidati, ai componenti della commissione spetta un ulteriore compenso integrativo nella misura fissata dall'art. 3.

Art. 10

Componenti supplenti e componenti che cessano dall'incarico

1. Ai componenti supplenti e ai componenti che cessano dall'incarico di componente, il compenso base è dovuto in misura proporzionale al numero dei giorni in cui si sono svolte le sedute di commissione cui hanno partecipato e il compenso integrativo nella misura prevista dall'art. 3.

Art. 11

Comitati di vigilanza

1. Nel caso di prove *computer-based*, ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso al netto degli oneri a carico dello Stato (lordo dipendente) di euro 20,00 per ogni sessione di prova.
2. Negli altri casi, o comunque nel caso di prova *computer-based* con un numero di candidati previsti per ciascuna prova pari a 100 unità, ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso al netto degli oneri a carico dello Stato (lordo dipendente) di euro 50,00 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove.



Art. 12

Referente informatico d'aula

1. Al referente informatico d'aula spetta un compenso al netto degli oneri a carico dello Stato (lordo dipendente) di euro 40,00 per ogni sessione di prova. Per ciascuna sessione di prova informatizzata è nominato un referente informatico per ogni aula in cui si svolge la prova.
2. Nel caso di prove informatizzate in cui si prevede la presenza di almeno 100 unità, al referente informatico d'aula spetta un compenso al netto degli oneri a carico dello Stato (lordo dipendente) di euro 80,00 per ogni sessione di prova.

Art. 13


Disposizioni finali

1. All'onere complessivo del presente provvedimento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio previsti sui seguenti capitoli: 2339/1 - 2339/6 - 2439/1 - 2439/6 - 2309/3 - 2309/4.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Il Ministro dell'istruzione e del merito


Prof. Giuseppe Valditara



Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Dott. Giancarlo Giorgetti



GIANCARLO GIORGETTI
MINISTERO
DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
19.01.2024 08:12:35
GMT+01:00



